

Direzione Generale

E.O. Ospedali Galliera Genova – Cod. IPA: eoog_ge – Cod. AOO: eoog PROVVEDIMENTO N. 657 del 16/10/2020 - Prot. Generale n. PG/ 0029488/20

Oggetto: Procedura di emergenza per l'attivazione di contratti di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 2 bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 recante "Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario".

Dipartimento:	Dipartimento Giuridico-Economico
S.C. proponente:	S.C. Gestione Risorse Umane
Dirigente Responsabile:	Dott. Pietro Degliangioli
Responsabile del procedimento:	Dott. Pietro Degliangioli
Estensore del documento:	Sig. Roberto Barbagelata
Telefono:	010 5632082
E-mail:	gru.giuridico@galliera.it
Modalità di Pubblicazione	Integrale
Uffici interessati	Direzione Sanitaria Direzione Amministrativa S.C. Bilancio e Contabilità Medicina Preventiva S.C. Prevenzione e Protezione S.C. Qualità, Comunicazione e Formazione S.C. Informatica, Telecomunicazioni e Ingegneria Clinica Tutti i Settori e gli Uffici della S.C. G.R.U.

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce copia del documento firmato digitalmente, conservato nei sistemi informativi dell'E.O. Ospedali Galliera di Genova ai sensi della normativa vigente



IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:

- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. Decreto "Cura Italia"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. "Decreto Rilancio"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 128 del 19.05.2020 Supplemento Ordinario n. 21, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 luglio 2020, n. 77;
- il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2020 Prot. n. DFP 0015008 P 4.17.1.7.4. 04.03.2020, ad oggetto "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 del 01.04.2020, ad oggetto "Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19" Circolare esplicativa";
- la nota della Regione Liguria Dipartimento Salute e Servizi Sociali Prot. n. PG/2020/95393 del 10.03.2020, ad oggetto "Trasmissione del D.L. n. 14 del 09.03.2020", acquisita agli atti dell'Ente con Prot. Gen. n. PG/7590/20 del 10.03.2020, con la quale il Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria ha evidenziato taluni aspetti salienti in materia assunzionale, nell'attuale quadro emergenziale, ai quali Aziende, Enti ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale sono stati esortati a porre particolare attenzione;
- la nota della Regione Liguria Dipartimento Salute e Servizi Sociali Prot. n. PG/2020/97727 del 12.03.2020, ad oggetto "D.G.R. 11/03/2020 ad oggetto "Indirizzi in materia di assunzioni di personale S.S.R. anno 2020, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 22/2010 e ss.mm.ii. Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale Direttiva vincolante ex art. 8 L.R. 41/2006 e ss.mm.ii.", acquisita agli atti dell'Ente con Prot. Gen. n. PG/7942/20 del 12.03.2020, con la quale è stata anticipata ad Aziende, Enti ed Istituti la D.G.R. adottata dalla Giunta Regionale in data 11.03.2020;
- la nota della Regione Liguria Dipartimento Salute e Servizi Sociali Prot. n. PG/2020/104531 del 20.03.2020, acquisita agli atti dell'Ente con Prot. Gen. n. PG/8842/20 del 20.03.2020, ad oggetto "Misure urgenti per personale medico e infermieristico individuate dall'art. 23 Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9";
- la D.G.R. n. 194 dell'11.03.2020, trasmessa con nota Prot. n. PG/2020/97727 del 12.03.2020 del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria, acquisita agli atti con Prot. Gen. n. PG/7942/20 del 12.03.2020, ad oggetto "Indirizzi in materia di assunzioni di personale S.S.R. anno 2020, ai sensi dell'art. 7 della L. R. n. 22/2010 e ss. mm. ii. Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale Direttiva vincolante ex art. 8 L. R.



41/2006 e ss. mm. ii.", la quale, al cpv. "Assunzioni straordinarie per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

Evidenziato, conseguentemente:

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sopra richiamata, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 ha prorogato dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 le disposizioni dei decreti legge n.19 e n.33 del 2020 e lo stato di emergenza;
- che il Decreto Legge n. 125 del 07 ottobre 2020, contenente "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", ha ulteriormente prorogato al 31 Gennaio 2021 lo stato di emergenza.

Richiamato, in proposito, il Provvedimento n.166 del 16.03.2020 relativo alla Procedura di emergenza per l'attivazione di contratti di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. 9 marzo 2020, n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

Dato atto che il comma 2 dell'art. 1 della Legge 24 aprile 2020 n. 27 ha abrogato il D.L. 09 marzo 2020, n. 14 sopracitato;

Richiamato, l'articolo 2 bis, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 recante "Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario", il quale ha disposto testualmente quanto segue:

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonché per assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub-intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, possono:

a) procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020;

b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalità ivi previsti compreso il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire



nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione. (9)

- 2. I contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L'attività di lavoro prestata ai sensi del presente articolo durante lo stato di emergenza integra, per la durata della stessa, il requisito dell'anzianità lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
- 3. Gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.

 OMISSIS

Evidenziato che, nel perdurare dello stato di emergenza, risulta necessario procedere all'attivazione di contratti di lavoro autonomo con procedure semplificate e più celeri, dal momento che l'emergenza sta imponendo celerità di intervento che solamente con la semplificazione dei processi appare possibile conseguire, evitando dilatazioni temporali che possono compromettere l'efficacia degli interventi individuati e delle azioni emergenziali da porre in essere, nelle quali la risorsa umana sanitaria, in possesso di competenze cliniche e assistenziali, sta rappresentando il tassello fondamentale nell'attuale quadro di estrema gravità ed emergenza;

Valutato come i predetti contratti di lavoro autonomo possano essere attivati, comunque, previo espletamento di procedure comparative, aspetto quest'ultimo che appare non derogabile, in quanto principio cardine discendente dai medesimi principi costituzionali che regolano l'attività amministrativa;

Ritenuto, alla luce del quadro sin qui delineato, di confermare, in via eccezionale e per il solo perdurare del predetto stato di emergenza, le procedure di cui al citato Provvedimento n. 166 del 16.03.2020, come di seguito indicate, e precisamente:

- (1) richiesta, da parte del Direttore Sanitario/Direttore del Dipartimento/Struttura Complessa interessato, nella quale si indica esplicitamente la necessità di implementare temporaneamente l'organico per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza (possibilmente mediante quantificazione dell'impegno in termini di accesso e durata in ore degli accessi necessari, ovvero degli elementi minimi che possa consentire di effettuare il computo dell'impatto economico/finanziario sull'Ente);
- (2) parere della Direzione Sanitaria (qualora non sia la richiedente stessa), mediante annotazione in Archiflow, con contestuale individuazione in quella sede della composizione della Commissione esaminatrice;
- (3) pubblicazione (senza previo provvedimento deliberativo) dell'avviso di reclutamento e selezione;
- (4) la pubblicazione verrà effettuata esclusivamente sul sito Internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Bandi di concorso Avvisi Pubblici" per la durata di almeno 24 (ventiquattro) ore;
- (5) la valutazione della Commissione deve avvenire solo per titoli;
- (6) completata la valutazione da parte della Commissione, l'Ente adotterà apposito Provvedimento per il conferimento dell'incarico libero-professionale;

Dato atto che il Dirigente Responsabile della S.C. Gestione Risorse Umane, proponente il presente Provvedimento, attesta:

- l'avvenuta regolare istruttoria della pratica e la conformità del procedimento alla vigente normativa statale, regionale e regolamentare;
- l'insussistenza, a proprio carico, di situazioni di conflitto, anche potenziale, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165) e al vigente Codice di comportamento dell'Ente, nonché l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del procedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di competenza, espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 3, comma 1-quinquies, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii.;

DISPONE

per i motivi di cui in preambolo ed in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

- (1) di disporre che, stante il perdurare dello stato di emergenza, al fine del conferimento degli incarichi libero professionali, ai sensi dell'articolo 2 bis, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n.27 recante "Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario", l'Ente si atterrà alle procedure come di seguito indicate, e precisamente:
 - (a) richiesta, da parte del Direttore Sanitario/Direttore del Dipartimento/Struttura Complessa interessato, nella quale si indica esplicitamente la necessità di implementare temporaneamente l'organico per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza (possibilmente mediante quantificazione dell'impegno in termini di accesso e durata in ore degli accessi necessari, ovvero degli elementi minimi che possa consentire di effettuare il computo dell'impatto economico/finanziario sull'Ente);
 - (b) parere della Direzione Sanitaria (qualora non sia la richiedente stessa), mediante annotazione in Archiflow, con contestuale individuazione in quella sede della composizione della Commissione esaminatrice;
 - (c) pubblicazione (senza previo provvedimento deliberativo) dell'avviso di reclutamento e selezione;
 - (d) la pubblicazione verrà effettuata esclusivamente sul sito Internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Bandi di concorso Avvisi Pubblici" per la durata di almeno 24 (ventiquattro) ore;
 - (e) la valutazione della Commissione deve avvenire solo per titoli;
 - (f) completata la valutazione da parte della Commissione, l'Ente adotterà apposito Provvedimento per il conferimento dell'incarico libero-professionale;



- (2) di dare atto che il presente Provvedimento non comporta onere finanziario per l'Ente;
- (3) di dare mandato al Dirigente Responsabile della S.C. Gestione Risorse Umane, autorizzandolo in tal senso, affinché proceda, anche mediante eventuali specifici Atti Dirigenziali che dovessero rendersi necessari, a dare corso ed attuazione ad eventuali ulteriori adempimenti derivanti da quanto disposto con il presente Provvedimento, nessuno escluso;
- (4) di dare mandato, altresì, a tutte le Strutture dell'Ente di provvedere, per quanto di rispettiva competenza, agli adempimenti ed incombenti connessi al presente Provvedimento.

Dott. Adriano Lagostena
Direttore generale
Documento firmato digitalmente

(Nel caso di firma da parte del sostituto del Direttore generale, il nominativo indicato deve intendersi sostituito da quello del soggetto che ha provveduto ad apporre la firma digitale)